

REGOLAMENTO DI NOMINA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Testo deliberato dal Consiglio di Indirizzo nell'adunanza del 27 luglio 2026

REGOLAMENTO DI NOMINA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

TITOLO I – NOMINE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 8.1, comma 2, 8.2 e 14, comma 2 lett. a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino:

- a) disciplina le modalità e le procedure di nomina degli organi della Fondazione, comprese quelle relative alla verifica della eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- b) specifica i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi;
- c) definisce le modalità idonee ad assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Art. 2 – Requisiti generali per la selezione dei componenti gli organi

1. I componenti degli Organi della Fondazione devono possedere comprovati requisiti di autorevolezza, professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza di durata almeno triennale nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni di rilievo nazionale o internazionale operanti in uno dei settori di cui all'articolo 3, comma 1, dello Statuto, o presso fondazioni di origine bancaria o presso società quotate in borsa, o presso società operanti nel settore finanziario o nel settore mobiliare o di rilievo nazionale o internazionale;
- b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali o di altri enti pubblici di rilievo nazionale o regionale;
- c) attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo, in materie giuridiche, economiche, tecniche o attinenti ad uno dei settori di cui all'articolo 3, comma 1 dello Statuto; l'attività professionale deve essere connotata da adeguati livelli di complessità, anche con riferimento ai destinatari di servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nelle materie sopra richiamate;
- d) attività accademica o di ricerca scientifica in materie giuridiche, economiche o sociologiche o attinenti a uno dei settori di cui all'articolo 3, comma 1, dello Statuto.

2. I membri del Consiglio di Indirizzo cooptati ai sensi dell'art. 3, comma 2.3 del presente Regolamento, oltre a quanto previsto dal precedente comma 1, dovranno possedere requisiti di chiara e indiscussa fama, comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere ottenuto da enti nazionali e/o internazionali premi e riconoscimenti scientifici o culturali nei settori di cui all'art. 3, comma 1 dello Statuto;
- essersi distinti nello svolgimento di attività imprenditoriali nei settori di cui all'art. 3, comma 1 dello Statuto;
- essere esperti nei settori di cui all'art. 3, comma 1 dello Statuto, avendo all'attivo pubblicazioni e ricerche accademiche o attività convegnistiche nazionali e internazionali;
- essere titolari di onorificenze rilasciate da pubbliche istituzioni;
- aver acquisito esperienza almeno quinquennale nella gestione di patrimoni operando con funzioni direttive in banche, compagnie di assicurazioni, società di gestioni del risparmio o in altri intermediari vigilati.
- aver acquisito esperienza almeno quinquennale con comprovata e qualificata esperienza nell'ambito degli Enti di Terzo Settore a livello nazionale e/o nel territorio di riferimento della Fondazione

3. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

4. Gli stessi devono inoltre avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare, non possono ricoprire cariche coloro che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 8.4, comma 1, lett. f) dello Statuto.

5. Le procedure di scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo disciplinate dal presente regolamento sono dirette anche a favorire la presenza del genere meno rappresentato, in ottemperanza all'art. 8.2 dello Statuto.

6. Gli Uffici della Fondazione provvedono a raccogliere e protocollare la documentazione inerente le candidature pervenute, redigono un prospetto contenente tutti i nominativi dei candidati e i requisiti richiesti e trasmettono tutto alla Commissione Nomine, come nominata dai rispettivi organi sociali competenti. La Commissione Nomine, prima della data della riunione convocata per deliberare in merito alle nomine, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e professionalità di tutte le candidature pervenute.

7. Dopo la nomina il Presidente, il Segretario Generale e gli altri componenti degli organi sono tenuti a produrre, entro 5 giorni dalla comunicazione di nomina, tutta la documentazione riferita al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o incandidabilità, di requisiti di professionalità e degli altri requisiti richiesti dallo statuto e dal presente Regolamento, richiesta dagli Uffici della Fondazione per operare i necessari riscontri. Gli Uffici della Fondazione provvedono a raccogliere e protocollare tale documentazione, redigono un prospetto contenente tutti i nominativi dei candidati e i requisiti richiesti e trasmettono tutto alla Commissione Nomine così come nominata dai rispettivi organi

sociali competenti. Per il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale la documentazione sarà trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

8. La Commissione Nomine verifica la documentazione ricevuta, con accesso alle informazioni pubbliche disponibili o con richiesta di integrazione di informazioni, dichiarazioni e documenti ai componenti degli organi, redigendo specifico verbale da trasmettere agli organi competenti al fine delle loro valutazioni. Nel caso in cui emergano cause di decadenza e sospensione trova applicazione il Regolamento delle procedure di decadenza e sospensione.

CAPO II

Procedura di nomina

Art. 3 - Consiglio di Indirizzo

1. In ottemperanza all'art.13 dello Statuto il Presidente, con apposita nota indicante anche il settore di interesse della Fondazione, almeno 120 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, dà corso alle procedure di nomina del nuovo Consiglio di cui ai successivi commi.

2. Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventidue Consiglieri così nominati:

2.1 undici componenti sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione scelti dal Consiglio di Indirizzo uscente sulla base delle designazioni dirette e nell'ambito di terne di candidati, come previsto dall'art. 12, comma 2 dello statuto e secondo i criteri ivi individuati.

2.2 sette sono nominati dal Consiglio di Indirizzo uscente, come previsto dall'art. 12, comma 3 dello statuto e secondo i criteri ivi individuati.

Il componente di cui all'art. 12, comma 3) punto e) dello Statuto viene nominato dal Consiglio di Indirizzo uscente seguendo la procedura sotto riportata:

- Il Presidente della Fondazione, 120 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, o, nel caso di anticipata cessazione dalla carica del Consigliere, non appena acquisita notizia della cessazione, adotta un bando per la presentazione di candidature ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e) dello Statuto. Il bando deve essere reso pubblico mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e inserimento nel sito internet della Fondazione.
- Il bando contiene l'invito alla presentazione di candidature entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e l'indicazione dei requisiti richiesti agli enti per la presentazione delle candidature e dei requisiti dei candidati per la nomina.
- I candidati dovranno essere individuati fra soggetti residenti in Piemonte e Valle d'Aosta con comprovata e qualificata esperienza nell'ambito della cooperazione e degli enti del terzo settore (ETS) e dovranno essere sostenuti nella loro candidatura da almeno cinque o più Enti del Terzo Settore (ETS) con sede operativa in Piemonte e Valle d'Aosta. Al bando in oggetto potranno inoltre partecipare anche Philea – Philanthropy Europe Association e Impact Europe mediante la presentazione di una candidatura, anche senza necessità di sostenitori.

Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante degli enti candidanti ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui al comma 2.4 del presente articolo 3, da:

- a) copia dello statuto delle organizzazioni medesime;
- b) copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun ente attestante l'iscrizione al RUNTS. Tale requisito non si applica a Philea e EVPA.

Le designazioni e le terne di candidati, proposte dagli Enti di cui all'art.12, commi 2 e 3 dello Statuto, devono essere composte dai predetti Enti in modo da garantire la presenza del genere meno rappresentato. Le designazioni e le terne sono comunicate ai componenti del Consiglio di Indirizzo contestualmente all'avviso di convocazione della riunione di Consiglio di Indirizzo che delibererà in merito alle suddette nomine fornendo la documentazione di cui al comma 2.4 del presente articolo 3.

2.3 quattro componenti sono cooptati ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera f) dello Statuto, dal nuovo Consiglio di Indirizzo nominato ai sensi dei commi 2 e 3 lettere a, c, d, e dell'articolo 12 dello Statuto seguendo la procedura sotto riportata:

- i Consiglieri di Indirizzo possono indicare elenchi di massimo quattro candidati, in cui sia garantita la presenza del genere meno rappresentato.
- I proponenti di ciascun elenco di candidati di cui al presente comma devono essere almeno nove (9).
- l'elenco di candidati deve includere, oltre alla documentazione indicata al comma 2.4 del presente art. 3, la motivazione della proposta redatta dai Consiglieri di Indirizzo proponenti che dovrà includere la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'assunzione della carica. Ciascun firmatario non può firmare più di un elenco. Non possono essere candidati nominativi inseriti in una delle terne acquisite ai sensi del comma 2.1 del presente articolo 3 utilizzate per la nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo.
- Gli elenchi dei candidati dovranno pervenire agli uffici della Fondazione CRT almeno 10 giorni prima della riunione che delibererà sulle nomine.
- Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte e la documentazione sopra indicata, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula.
- Il "listone", unitamente ai curricula e alla documentazione pervenuta, dovrà essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Indirizzo almeno 5 giorni prima della riunione che delibererà sulle nomine.

2.4 Con riferimento alle nomine di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2 e 2.3 del presente art. 3 dovranno essere allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae, la documentazione

comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e la dichiarazione dei candidati di accettazione della carica.

- Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento, può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato.
- Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Gli uffici della Fondazione CRT possono richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

2.5 In caso di sostituzione di componenti venuti a cessare o per cui è mancato la nomina, per qualsiasi ragione, trova applicazione l'art. 13, comma 3 dello Statuto e, nella misura in cui sia applicabile, la procedura prevista nei commi 2.1, 2.2 e 2.3 del presente articolo 3, fermo che in ogni caso sarà competente per la nomina il Consiglio di Indirizzo in quel momento in carica. La sostituzione dei componenti cooptati dovrà intervenire, applicando mutatis mutandis la procedura prevista dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla cessazione o dalla mancata nomina.

Art. 4 – Procedura di Nomina del Consiglio di Indirizzo con riferimento ai componenti cooptati

- Il nuovo Consiglio di Indirizzo assumerà la delibera di nomina nella riunione a tale scopo convocata.
 - Ciascun Consigliere potrà votare un numero massimo di candidati presenti nel "listone" pari al numero di candidati da eleggere.
 - In caso di parità di voti tra due o più candidati risulteranno eletti i candidati con minore anzianità anagrafica.
 - In conformità all'art. 12, comma 3 dello Statuto, l'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo nella sua composizione di diciotto membri in carica alla prima votazione, della maggioranza assoluta dei componenti in carica alla seconda ed eventuale terza votazione. Non si computano tra i Consiglieri votanti i Consiglieri che si siano astenuti dal voto fermo restando i quorum deliberativi indicati dall'articolo 12, comma 3, lettera f) dello Statuto.
- Se al termine della terza votazione non si raggiungerà il quorum previsto, il Consiglio di Indirizzo dovrà dar corso ad una ulteriore procedura di cui all'art. 12 comma 3, lettera f) dello Statuto.

All'esito della procedura di nomina di cui al presente articolo è assicurata tra i componenti cooptati la presenza del genere meno rappresentato. Nel caso di nomina di almeno due componenti, qualora all'esito dell'elezione dei componenti cooptati non risulti assicurata la presenza di tutti i generi all'interno dei componenti cooptati, si procederà alla necessaria sostituzione del Consigliere di Indirizzo del genere rappresentato che ha conseguito il minor numero di voti con il primo dei candidati non eletti appartenente al genere non rappresentato.

Art. 5 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, a norma dell'art. 14, comma 3 dello Statuto. La nomina ha luogo a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'art.15, comma 8 dello Statuto.

2. I Consiglieri di Indirizzo, nel numero minimo di otto proponenti, possono indicare un candidato per la carica di Presidente. Ciascun Consigliere non può firmare più di una candidatura.

Le candidature devono essere trasmesse, unitamente alla documentazione indicata al comma 2.4 dell'art. 3 del presente Regolamento e ad una indicazione delle motivazioni della proposta, ai componenti del Consiglio di Indirizzo almeno 5 giorni prima della riunione che delibererà su tale nomina.

3. Una volta raccolta la proposta o le proposte con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere una lista di candidati che comprenda tutti i nominativi proposti in ordine alfabetico e accompagnata dai relativi curricula. Ciascun Consigliere voterà al massimo un candidato presente nella lista. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di carica negli organi sociali di Fondazione. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica.

4. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza di tutti i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento secondo le modalità previste dall'art. 2, c. 6 del presente regolamento.

5. La decadenza e la sospensione del Presidente sono dichiarate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e procedure di cui agli artt.9 e 10 dello Statuto.

6. La revoca del Presidente per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 7 dello Statuto.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 14, comma 3 dello Statuto entro trenta giorni dalla scadenza dell'uscente. Il Consiglio di Amministrazione uscente mantiene in ogni caso le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo. La nomina ha luogo a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'art.15, comma 8 dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri sei membri, garantendo la presenza del genere meno rappresentato, nominati dal Consiglio di Indirizzo a norma del presente Regolamento e degli artt. 16 e 17 dello Statuto.

3. I Consiglieri di Amministrazione devono essere individuati tra le persone che devono possedere i requisiti di cui all'art. 8 dello Statuto e dell'art. 2 del presente Regolamento.

4. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri di Indirizzo possono proporre elenchi di massimo sei candidati, garantendo la presenza del genere meno rappresentato. I proponenti di ciascun elenco di candidati di cui al presente comma devono essere almeno nove e ciascun Consigliere di Indirizzo non può firmare più di un elenco di candidati. Gli elenchi dei candidati

devono essere accompagnati, oltre che dalla documentazione indicata al comma 2.4 dell'art. 3 del presente Regolamento, anche da una proposta motivata dei Consiglieri firmatari l'elenco stesso sulla base dei principi espressi dall'art. 17 dello Statuto. Tutta la documentazione deve essere trasmessa ai componenti del Consiglio di Indirizzo almeno 5 giorni prima della riunione che delibererà su tale nomina.

5. Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere potrà votare un numero massimo di sei candidati presenti nel "listone" garantendo la presenza del genere meno rappresentato.

6. In caso di parità di voti tra due o più candidati risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità di carica negli organi sociali di Fondazione. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato appartenente al genere meno rappresentato, ove possibile, altrimenti verrà nominato il candidato con minore anzianità anagrafica.

7. Qualora all'esito dell'elezione del Consiglio di Amministrazione non risulti assicurata la presenza di tutti i generi, si procederà alla necessaria sostituzione del consigliere del genere rappresentato che ha conseguito il minor numero di voti con il primo dei candidati non eletti appartenente al genere non rappresentato. In caso di parità di voti, per la sostituzione si seguiranno i criteri di cui al precedente comma 5.

8. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento secondo le modalità di cui all'art 2, c. 6 del presente Regolamento.

9. La revoca di componenti il Consiglio di Amministrazione per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 7 dello Statuto.

10. Nel caso di cessazione di un Consigliere di Amministrazione prima della naturale scadenza, il Consiglio di Indirizzo provvede alla sua sostituzione entro 60 giorni dalla cessazione, applicando mutatis mutandis la procedura sopra prevista.

Art. 7 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, iscritti al registro dei revisori legali dei conti da almeno cinque anni, è nominato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 14, comma 3 dello Statuto entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'organo, a scrutinio segreto, con le modalità di cui all'art.15, comma 8 dello Statuto. Alla scadenza rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

2. Per la nomina del Collegio Sindacale, i Consiglieri di Indirizzo debbono indicare elenchi di cinque candidati così suddivisi: Presidente; due Sindaci effettivi, due Sindaci supplenti garantendo la presenza del genere meno rappresentato tra i tre componenti effettivi e tra i due componenti supplenti. I proponenti di ciascun elenco di candidati di cui al presente comma devono essere almeno otto e ciascun Consigliere di Indirizzo non può firmare più di un elenco di candidati.

Gli elenchi dei candidati devono essere accompagnati dalla documentazione indicata al comma 2.4 dell'art. 3 del presente Regolamento, da cui dovrà risultare il requisito dell'iscrizione da almeno cinque anni al registro dei revisori legali dei conti. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa ai componenti del Consiglio di Indirizzo almeno 5 giorni prima della riunione che delibererà su tale nomina.

3. Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati suddivisi in Presidente, Sindaco effettivo e Sindaco supplente proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere potrà votare un massimo di cinque candidati e in particolare: massimo un candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale; massimo due candidati per la carica di Sindaco effettivo; massimo due candidati per la carica di Sindaco supplente.

4. In caso di parità di voti tra due o più candidati risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità di carica negli organi sociali di Fondazione. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato appartenente al genere meno rappresentato, ove possibile, altrimenti verrà nominato il candidato con minore anzianità anagrafica.

5. Qualora all'esito dell'elezione del Collegio Sindacale non risulti garantita la presenza di tutti i generi tra i sindaci effettivi e tra i sindaci supplenti, si procederà alla necessaria sostituzione del sindaco effettivo, ovvero del sindaco supplente che ha conseguito il minor numero di voti appartenente al genere rappresentato, con il primo dei candidati non eletti a sindaco effettivo, ovvero a sindaco supplente appartenenti al genere non rappresentato. In caso di parità di voti per la sostituzione si seguiranno i criteri di cui al precedente comma.

6. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di nomina il Collegio Sindacale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento secondo le modalità previste dall'art. 2, c. 6 del presente regolamento.

7. La revoca del Collegio Sindacale per gravi inadempimenti alla legge o allo statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 7 dello Statuto.

8. Il Collegio Sindacale ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui, rispettivamente, all'art.15, comma 1 ed all'art. 19, comma 1 dello Statuto.

Art. 8 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata del mandato, sino ad un massimo di cinque anni ed è rinnovabile. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì il relativo compenso del Segretario Generale.

2. La scelta del Segretario Generale deve avvenire, in ottemperanza all'art. 21, comma 2 dello Statuto, fra persone di elevata qualificazione professionale, pertanto, in aggiunta agli altri requisiti richiesti dal presente Regolamento e dallo Statuto, con almeno un triennio di esperienza in posizioni di responsabilità presso fondazioni bancarie, enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, ovvero nell'ambito delle libere professioni.

3. Al Segretario Generale e al Vice Segretario Generale non si applica l'incompatibilità tra la carica di membro di un Organo della Fondazione e il ruolo di dipendente della stessa, prevista dall'art. 8.4, comma 1, lett. b) dello Statuto.

4. Nella prima seduta successiva del Consiglio di Amministrazione il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente Regolamento in capo al Segretario Generale secondo le modalità previste all'art. 2.6 del presente Regolamento.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

CAPO III -Il Consiglio di Indirizzo

Art. 9 Verifica requisiti e decadenza

1. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina, in ottemperanza all'art. 9, comma 1 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento secondo le modalità previste dall'art. 2, c. 6 del presente Regolamento.

2. La decadenza e la sospensione di componenti il Consiglio di Indirizzo sono dichiarate entro sessanta giorni con le modalità e procedure di cui agli artt. 9 e 10 dello Statuto e dalle disposizioni del Regolamento delle Procedure per la Dichiarazione di Decadenza e Sospensione adottato dal Consiglio di Indirizzo.

3. La revoca di componenti il Consiglio di Indirizzo per gravi violazioni alla legge, allo Statuto o al codice etico e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica ai sensi dell'art. 15, comma 7, dello Statuto.

Art. 10 - Convocazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente, senza diritto di voto.

2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.15 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente.

3. Qualora la convocazione, secondo quanto previsto dal suddetto art. 15, primo comma, dello Statuto, avvenga su richiesta di almeno otto componenti in carica o del Collegio Sindacale, il Presidente vi provvede entro 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta.

4. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

Art. 11 - Funzionamento

1. Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione ai sensi dell'art.15, comma 6, dello Statuto, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.

- 2.** Il Consiglio di Indirizzo non può deliberare su oggetti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano all'iscrizione di nuovi punti. Prima della data della riunione di Consiglio è ' consentito proporre l'esame di argomenti che non siano all'ordine del giorno sulla base di motivata richiesta a cui aderiscano almeno otto componenti il Consiglio di Indirizzo.
- 3.** Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto da lui delegato, anche esterno, la cui presenza nel Consiglio sia da tutti consentita.
- 4.** Le proposte di deliberazione sono di norma poste a disposizione dei Consiglieri mediante lo strumento informatico appositamente individuato, unitamente alla documentazione afferente, per la preventiva consultazione, al più tardi il terzo giorno precedente la riunione del Consiglio di Indirizzo.
- 5.** Le proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo annuale, del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale, già approvate dal Consiglio di Amministrazione, sono comunicate e poste a disposizione dei Consiglieri mediante lo strumento informatico appositamente individuato, per la preventiva consultazione, dal decimo giorno antecedente la riunione del Consiglio di Indirizzo e sono inoltrate, a richiesta, all'indirizzo di posta elettronica del consigliere richiedente.
- 6.** Di eventuali modifiche del contenuto delle proposte deliberative rese nel frattempo necessarie, viene data informazione al Consiglio di Indirizzo dal Presidente in apertura di seduta.
- 7.** Le proposte di deliberazione, per la cui approvazione sia disposta la convocazione di urgenza o l'integrazione dell'ordine del giorno, sono comunicate e poste a disposizione dei consiglieri 24 ore prima della seduta.
- 8.** Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono pervenire al Presidente almeno un giorno lavorativo prima della seduta del Consiglio di Indirizzo al cui ordine del giorno la proposta è iscritta.
- 9.** Il Presidente provvede a informare, ad inizio di seduta del Consiglio di Indirizzo, della proposta di emendamento presentata.
- 10.** Possono altresì essere posti in votazione, su proposta del Presidente, eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione che si rendano necessari o opportuni a seguito della discussione.
- 11.** Ai sensi dell'art. 15, comma 4 dello Statuto, fatti salvi i casi disciplinati dallo stesso Statuto, è possibile la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 12.** Nelle fattispecie di cui al comma precedente, la partecipazione alle adunanze di Consiglio di Indirizzo mediante mezzi di telecomunicazione è equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione in presenza fisica, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.1 del Regolamento Emolumenti Organi

Art. 12 - Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità quadrimestrale, riferisce al Consiglio di Indirizzo sull'andamento dell'attività istituzionale e sulle decisioni rilevanti relative alla organizzazione interna della Fondazione, con le modalità previste dal regolamento sull'attività istituzionale.
2. Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Consiglio di Indirizzo in merito alla attività gestionale del patrimonio con le scadenze previste dall'apposito regolamento.

Art. 13 - Informazione e accesso

1. Il Consigliere che intenda ottenere documenti, chiarimenti, informazioni o spiegazioni sull'attività di altri organi in ordine a materie la cui competenza è riservata al Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art.14 dello Statuto, presenta richiesta scritta al Presidente della Fondazione che, valutatane l'ammissibilità, provvede a fornire direttamente risposta o ad inoltrare la richiesta all'organo competente a rispondere.
2. La risposta è fornita in forma scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Eventuali documenti o delibere saranno messi a disposizione del Consigliere richiedente presso gli uffici della Fondazione.
3. Qualora sia espressamente richiesta risposta orale in Consiglio di Indirizzo, la risposta è fornita dal Presidente nella prima riunione utile dello stesso con ch  la richiesta sia pervenuta almeno entro il decimo giorno antecedente la riunione.
4. Ove la richiesta venga presentata in sede di Consiglio di Indirizzo, la risposta verr  fornita nella successiva riunione del Consiglio stesso.
5. Qualora il richiedente chieda che sull'argomento venga aperto il dibattito in Consiglio di Indirizzo, si applica l'art.15, comma 1, dello Statuto.
6. Il Consigliere pu  accedere ai verbali dei Consigli di Indirizzo ed agli atti delle Commissioni in seno allo stesso eventualmente costituite.

Art.14 - Istituzione di Commissioni consultive temporanee o permanenti

1. Il Consiglio di Indirizzo pu  istituire commissioni consultive temporanee o permanenti ai sensi e con le modalit  di cui all'art.14, comma 4 dello Statuto.

Art.15 - Composizione e convocazione delle Commissioni

1. Tali Commissioni sono composte da membri del Consiglio di indirizzo ed anche, occorrendo, da soggetti esterni.
2. Il Presidente provvede ad insediare le Commissioni, presiede, senza diritto di voto, la prima seduta nel corso della quale si procede alla nomina del Coordinatore di Commissione, scelto fra i membri della commissione stessa.

3. Ai componenti le Commissioni può essere riconosciuto un compenso determinato ai sensi dell'art.14, comma 4, dello Statuto.

Art. 16 - Funzionamento delle Commissioni

1. Il Coordinatore convoca la commissione, ne fissa l'ordine del giorno, dirige i lavori e la discussione. Il Presidente può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della commissione.

2. Il Coordinatore di Commissione al termine dei lavori, con il supporto del funzionario segretario, redige un documento conclusivo in cui indica le eventuali osservazioni e determinazioni e lo inoltra al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

3. Delle sedute delle Commissioni viene redatto resoconto sommario del dibattito cui sono allegati eventuali atti.

4. Il resoconto sommario è sottoscritto dal Coordinatore di Commissione e dal funzionario segretario presente, ed è sottoposto ad approvazione nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

5. Le adunanze delle Commissioni possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- siano rispettati criteri di trasparenza e tracciabilità;
- sia garantita la regolarità della riunione;
- ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia consentito a ciascuno di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Coordinatore di Commissione.

CAPO IV

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.19 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente

3. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno tre componenti in carica o del Collegio Sindacale, il Presidente provvede alla convocazione entro 10 giorni dalla formalizzazione della richiesta.

4. Le proposte di deliberazione sono comunicate e messe a disposizione dei Consiglieri di Amministrazione almeno un giorno lavorativo prima della riunione, mediante lo strumento informatico appositamente individuato

5. Eventuali modifiche che dovessero intervenire in ordine al contenuto di detti atti sono comunicate dal Presidente in inizio di seduta.

6. Ai sensi dell'art. 19, comma 4 dello Statuto è possibile la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Nelle deliberazioni concernenti la nomina del Segretario Generale della Fondazione non è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

7. Nelle fattispecie di cui al comma precedente, la partecipazione alle adunanze di Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione è equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione in presenza fisica.

Art.18 - Istituzione di Commissioni consultive temporanee o permanenti

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, commissioni consultive temporanee o permanenti ai sensi e con le modalità di cui all'art.18, comma 2, lettera i, dello Statuto.

Art.19 - Composizione e convocazione delle Commissioni

1. Tali Commissioni sono composte da membri del Consiglio di Amministrazione ed anche, occorrendo, da soggetti esterni ed operano con l'assistenza del Segretario Generale o funzionario da lui delegato.

2. Il Presidente provvede ad insediare le Commissioni, presiede la prima seduta nel corso della quale si procede alla nomina del Coordinatore di Commissione, scelto fra i membri della commissione stessa.

3. Ai componenti le Commissioni può essere riconosciuto un compenso determinato ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera i. dello Statuto.

4. Il Presidente, o suo delegato, può intervenire alle sedute di Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.

Art.20 - Funzionamento delle Commissioni

1. Il Coordinatore convoca la commissione, ne fissa l'ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente, dirige i lavori e la discussione.

2. Il Coordinatore di Commissione al termine dei lavori, con il supporto del funzionario segretario, redige un documento conclusivo in cui indica le eventuali osservazioni e determinazioni e lo inoltra al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

3. Delle sedute delle Commissioni viene redatto resoconto sommario del dibattito cui sono allegati eventuali atti.

4. Il resoconto sommario è sottoscritto dal Coordinatore di Commissione e dal funzionario segretario presente, ed è sottoposto ad approvazione nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

5. Le adunanze delle Commissioni possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- siano rispettati criteri di trasparenza e tracciabilità;
- sia garantita la regolarità della riunione;
- ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia consentito a ciascuno di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Coordinatore di Commissione.

CAPO V

Art. 21

Disposizioni Finali

1. Le modifiche al presente regolamento riguardanti i requisiti e le procedure di nomina degli organi della Fondazione, deliberate dal Consiglio di Indirizzo del 20 agosto 2024, trovano applicazione alle nomine dei componenti degli organi successive alla data di approvazione di tale deliberazione. Il regolamento adottato diventerà efficace contestualmente all'approvazione delle modifiche